



# **COMUNE DI CONCOREZZO**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI DI CONCESSIONE NON RICOGNITORI**

**Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 25 giugno 2013 e  
modificato con le deliberazioni n. 44 del 20 settembre 2016 e n. 5 del 16 gennaio 2017**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI DI CONCESSIONE NON RICOGNITORI**

### **ART. 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI SULLE CONCESSIONI DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Alle concessioni e autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
3. I provvedimenti di concessione e autorizzazione disciplinati dal presente Regolamento indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso e la durata, che non potrà comunque eccedere i ventinove anni.
4. Il Comune può rinnovare alla scadenza le concessioni e le autorizzazioni soggette al canone di concessione non ricognitorio. Può, inoltre, revocarle o modificarle per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

### **ART. 2 – OCCUPAZIONI SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Concorezzo descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Concorezzo esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù costituita di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, di autorizzazione o di altro titolo equivalente, con durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

### **ART. 3 – SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto al Comune di Concorezzo ed è costituito dal prodotto della consistenza della concessione e della tariffa unitaria relativa al tipo di occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a canone di concessione non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo, in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

3. Per gli impianti pubblicitari e i cartelloni di qualsiasi genere, indicati al paragrafo 2 dell'Allegato 1, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura).

4. Per gli impianti pubblicitari e i cartelloni di qualsiasi genere, indicati al paragrafo 2 dell'Allegato 1, la tariffa unitaria è commisurata al prodotto della tariffa di riferimento, relativa a ciascuna tipologia di occupazione, e dei parametri di categoria stradale, di durata temporale dell'occupazione, di valore economico della concessione e di interferenza, così come definiti al successivo art. 5.

5. Per le installazioni delle stazioni radio base per telefonia mobile, indicate al paragrafo 3 dell'Allegato 1, la tariffa unitaria è commisurata al prodotto della tariffa di riferimento, relativa a ciascuna tipologia di occupazione, e dei parametri di categoria stradale e di durata temporale dell'occupazione, così come definiti al successivo art. 5, commi 1 e 2.<sup>1</sup>

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, per le occupazioni relative all'installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile, indicate al paragrafo 3 dell'Allegato 1, la tariffa unitaria è calcolata esclusivamente con il metodo indicato all'allegato A del protocollo d'intesa per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile, siglato l'11 dicembre 2015 tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e gli operatori di telefonia mobile H3G SpA, Vodafone Italia SpA e Wind Telecomunicazioni SpA.<sup>2</sup>

6. In fase di prima applicazione, le tariffe di riferimento del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2013.

7. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

8. Il canone di concessione non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche eventualmente dovuta per l'occupazione.

---

<sup>1</sup> <sup>1</sup> Comma sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 16 gennaio 2017

Dall'importo del canone di concessione è detratto, fino alla concorrenza dello stesso, quanto pagato a titolo di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

#### **ART. 5 – PARAMETRI DELLA TARIFFA UNITARIA**

1. Le strade che attraversano il territorio comunale sono suddivise nelle due categorie previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, a ciascuna delle quali è associato il relativo parametro di tariffa di riferimento:

a) zone in categoria 1: 1,00

b) zone in categoria 2: 0,75

2. Il parametro di durata temporale dell'occupazione è determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

a) occupazione di durata fino a 5 anni: 1,25

b) occupazioni di durata superiore a 5 anni, di durata indeterminata o per occupazioni di fatto: 1,00

3. Il parametro di valore economico è applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al valore economico complessivamente risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che al titolare ne deriva, determinato come segue:

a) concessioni di valore economico fino a 10 mila euro, di valore economico indeterminato o con valore economico non risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione : 1,00

b) concessioni di valore economico superiore a 10 mila euro: 1,25

4. Il parametro di interferenza è determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente tabella:

a) con allocazione stabile di strutture e impianti fissi: 1,25

b) senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi: 1,00

#### **ART. 6 – PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del competente Settore e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.

2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione con cadenza non superiore al mese al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.

3. Il soggetto gestore delle entrate provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1 del presente articolo ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

---

<sup>2</sup> Comma introdotto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 20 settembre 2016

4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
5. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
6. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

#### **ART. 7 – ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di trenta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con posta elettronica certificata.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno, in regime di capitalizzazione semplice.

#### **ART. 8 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante il sistema dell'ingiunzione previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

#### **ART. 9 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

#### **ART. 10 – OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

#### **ART. 11 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a esplicare i loro effetti fino alla scadenze ivi previste, se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 30 settembre 2013.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

4. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

**ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI  
CONCESSIONE NON RICOGNITORIO  
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

**1. Occupazioni relative a reti di distribuzione, trasporto o trasmissione di servizi<sup>3</sup>**

**2. Occupazioni relative a impianti pubblicitari e simili**

2.1) Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari

2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne

2.3) Pensiline: il canone è computato con riferimento al lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari

2.4) Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere: il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura)

2.5) Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette: il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura)

2.6) Stendardo pubblicitario su palo luce

**3. Occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili**

---

<sup>3</sup> Paragrafo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 16 gennaio 2017

**ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO  
TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI**

**1. Occupazioni relative a reti di distribuzione, trasporto o trasmissione di servizi <sup>4</sup>**

**2 Occupazioni relative a impianti pubblicitari e simili**

2.1) Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:

a) senza pubblicità	€ 20,00 canone fisso a impianto
b) con pubblicità monofacciale	€ 80,00 al metro lineare
c) con pubblicità bifacciale	€ 100,00 al metro lineare

2.2) Occupazioni effettuate con preinsegne € 130,00 cadauna

2.3) Pensiline: il canone è computato con riferimento al lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari:

a) con pubblicità monofacciale	€ 80,00 al metro lineare
b) con pubblicità bifacciale	€ 100,00 al metro lineare

2.4) Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere: il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura):

a) con pubblicità monofacciale	€ 80,00 al metro lineare
b) con pubblicità bifacciale	€ 100,00 al metro lineare

2.5) Impianti pubblicitari destinali alle affissioni dirette: il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura):

a) con pubblicità monofacciale	€ 80,00 al metro lineare
b) con pubblicità bifacciale	€ 100,00 al metro lineare

2.6) Stendardo pubblicitario su palo luce € 100,00 cadauno

**3. Occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili <sup>5</sup>**

Occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili	€ 21.000,00 (canone fisso per gli anni 2013, 2014 e 2015)
	Dal 1° gennaio 2016, la tariffa è calcolata esclusivamente con il metodo indicato all'allegato A del protocollo d'intesa per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile, siglato l'11 dicembre 2015 tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e gli operatori di telefonia mobile H3G SpA, Vodafone Italia SpA e Wind Telecomunicazioni SpA

<sup>4</sup> Paragrafo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 16 gennaio 2017

<sup>5</sup> Punto modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 20 settembre 2016